



CITTÀ DI SOMMA LOMBARDO
Provincia di Varese

**REGOLAMENTO PER L'EFFETTUAZIONE DELLE SPESE DI
RAPPRESENTANZA E PER LE SPESE CONNESSE AL
FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI GOVERNO**

**Approvato con deliberazione CC n. 27 del 29 giugno 2012
Modificato con deliberazione CC n. 35 del 25 maggio 2022**

**Pubblicato all'Albo al n. 757 dal 13.09.2012 al 28.09.2012
Divenuto esecutivo contestualmente al 1[^] giorno
di ripubblicazione in data 1[^] ottobre 2012**

**Pubblicato all'Albo al n. 1834 dal 07.06.2022 al 22.06.2022
Ripubblicato all'Albo al n. 1987 dal 23.06.2021 al 08.07.2022
Divenuto esecutivo contestualmente al 1[^] giorno
di ripubblicazione in data 23.06.2022**

Art. 1 Oggetto del regolamento	3
Art. 2 Definizione di Spesa di Rappresentanza.....	3
Art. 3 Eventi per i quali è ammissibile il ricorso a spese di rappresentanza dell'Ente	3
Art. 4 Soggetti autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza dell'Ente.....	4
Art. 5 Specificazione delle spese di rappresentanza	4
Art. 6 Casi di inammissibilità delle spese	5
Art. 7 Stanziamento in Bilancio.....	5
Art. 8 Liquidazione e pagamento	5
Art. 9 Spese telefoniche.....	6
Art. 10 Spese di trasferta	6
Art. 11 Viaggi per accesso alla sede dell'Ente	7
Art. 12 Invio atti alla Corte dei Conti – prospetto annuale e pubblicazione sul sito	7
Art. 13 Entrata in vigore.....	8

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina i casi nei quali è consentito il sostenimento da parte dell'Amministrazione Comunale di spese di Rappresentanza, le procedure per la gestione amministrativa e contabile delle stesse ed indica i soggetti autorizzati ad effettuare tali spese.

Art. 2
Definizione di Spesa di Rappresentanza

1. Per "spesa di rappresentanza" si intende quella voce di costo finalizzata a mantenere e accrescere il ruolo, il prestigio e la reputazione dell'Ente verso l'esterno. La spesa di rappresentanza deve:

- a) essere riconducibile ad attività svolta dagli organi muniti, per legge o per Statuto, del potere di spendita del nome dell'amministrazione di riferimento;
- b) essere effettuata per finanziare eventi della Pubblica Amministrazione idonei ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o a rafforzarne il suo ruolo di soggetto rappresentativo della comunità amministrata nonché la sua presenza nel contesto sociale, interno ed internazionale;
- c) rispondere a criteri di ragionevolezza, sobrietà, proporzionalità, adeguatezza e congruità rispetto ai fini dell'evento finanziato e alle dimensioni ed ai vincoli di bilancio dell'Ente;
- d) essere effettuata in favore di soggetti esterni all'Ente e, non quindi, in favore di dipendenti, ex dipendenti, ex amministratori dell'Ente medesimo o delle loro famiglie.

2. La spesa di rappresentanza deve essere rigorosamente giustificata e documentata con indicazione, caso per caso, dell'interesse istituzionale perseguito, della dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'Ente e la spesa, della qualificazione del soggetto destinatario e dell'occasione della spesa stessa.

Art. 3
Eventi per i quali è ammissibile il ricorso a spese di rappresentanza dell'Ente

1. E' ammesso fare ricorso alle spese di rappresentanza quando sussista un interesse istituzionale del Comune ed in particolare nelle seguenti iniziative:

- visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere;
- manifestazioni o iniziative, in cui il Comune risulti fra gli organizzatori;
- inaugurazioni di opere pubbliche;
- ricorrenze e cerimonie;
- eventi riconducibili agli istituti di partecipazione.

Art. 4

Soggetti autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza dell'Ente

1. Previa verifica della disponibilità di Bilancio e del rispetto delle procedure per l'assunzione degli impegni di spesa, sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza per conto dell'Ente i seguenti soggetti:

- Sindaco;
- Vice Sindaco;
- Assessori e Consiglieri Comunali nell'ambito delle rispettive competenze o delegati a rappresentare il Sindaco;
- Presidente del Consiglio Comunale con riferimento alle attività ed iniziative riguardanti la rappresentatività del Consiglio Comunale.

2. Il telefono cellulare può essere assegnato, su richiesta a Sindaco, Vicesindaco, Assessori, Presidente del Consiglio Comunale. Tali soggetti potranno utilizzarlo nei modi e nei limiti stabiliti dall'art.9.

Art. 5

Specificazione delle spese di rappresentanza

1. Costituiscono spese di rappresentanza, in particolare, quelle relative alle seguenti iniziative, quando sussista un interesse dell'Amministrazione, ovvero per garantire:

a) ospitalità di soggetti investiti di cariche pubbliche e dirigenti con rappresentanza esterna di Enti e Associazioni a rilevanza sociale, politica, culturale e sportiva o di personalità di rilievo negli stessi settori;

b) conferenze stampa indette, sempre per fini istituzionali, dai soggetti autorizzati;

c) inviti, manifesti, materiale pubblicitario, servizi fotografici e di stampa in occasione di cerimonie, inaugurazioni o manifestazioni promosse dall'Ente o da esso patrocinate, alle quali partecipino personalità o Autorità estranee all'Ente, sempre che le spese stesse non siano comprese nei piani finanziari che promuovono dette iniziative;

d) onoranze commemorative ai caduti in occasione di determinate ricorrenze;

e) forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico (piccoli doni quali targhe, medaglie, coppe, ecc...) quando derivino da confermata consuetudine o per motivi di reciprocità o in occasione di rapporti ufficiali tra organi del Comune ed organi di altre amministrazioni pubbliche (italiane o straniere), o di soggetti, personalità e delegazioni (italiani o stranieri), in visita all'Ente, oppure in occasioni di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del medesimo Ente;

f) organizzazione di mostre, convegni, tavole rotonde o iniziative similari, in quanto riferibili ai fini istituzionali dell'Ente e dirette ad assicurare il normale esito di dette iniziative;

g) donativi-ricordo (pergamena, bandierina, omaggi floreali, ecc.) per i centenari, per gli sposi uniti in matrimonio civile, per i nuovi nati;

h) targhe, coppe e altri premi di carattere sportivo solo in occasione di gare e manifestazioni a carattere locale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale che si svolgono sul territorio comunale;

i) atti di onoranza (omaggi floreali, necrologi, ecc.) in occasione di decesso o di partecipazione a lutti di personalità estranee all'Ente.

Art. 6

Casi di inammissibilità delle spese

1. Non possono essere sostenute come spese di rappresentanza le spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita e comunque non attinenti alle funzioni istituzionali dell'Ente e con un contenuto non conforme alle caratteristiche indicate nei precedenti articoli 2, 3 e 5; in particolare non rientrano tra le spese di rappresentanza:

a) oblazioni, sussidi, atti di beneficenza;

b) omaggi, liberalità e benefici economici ad amministratori e dipendenti dell'Ente;

c) colazioni di lavoro, quando i partecipanti sono tutti amministratori e/o dipendenti dell'Ente in occasione del normale svolgimento dell'attività lavorativa (commissioni di lavoro);

d) spese in generale che esibiscano una carenza di documentazione giustificativa o che, pur in presenza di una dimostrazione documentale, non offrono l'esistenza dei presupposti sostanziali di cui all'art. 2;

Art. 7

Stanziamiento in Bilancio

1. Lo stanziamento per le spese di rappresentanza, nel rispetto della normativa vigente, viene annualmente determinato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione dei documenti previsionali e assegnato nel PEG al Responsabile del Servizio competente.

2. Il Responsabile del servizio competente predispone alla fine di ogni esercizio, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, un rendiconto a disposizione di chiunque lo richieda in visione che sarà allegato al Rendiconto della Gestione.

Art. 8

Liquidazione e pagamento

1. Le spese di rappresentanza sono liquidate dal Responsabile del Servizio competente, previa presentazione di ricevute, fatture o pezze giustificative fiscalmente regolari attestanti la natura di rappresentanza delle spese sostenute.

2. Le spese di rappresentanza di cui all'art. 5 e quelle conseguenti a trasferte ai sensi dell'art. 10 possono, per specifiche ed individuate ragioni organizzative, anche essere effettuate attraverso anticipo dalle casse economali e seguite dalla presentazione di idonee e specifiche pezze giustificative (fattura o ricevuta fiscale) agli uffici da parte dei soggetti interessati, nel

rispetto del Regolamento sul Servizio di Economato o comunque nel rispetto di importi di modesta entità.

3. Allo stesso modo le spese saranno rimborsate, su presentazione di idonea documentazione (fattura o ricevuta fiscale) e verifica della congruità della spesa da parte del Responsabile di cui al comma 1 del presente articolo, ai soggetti di cui al precedente articolo.

Art. 9 Spese telefoniche

1. Ciascun Amministratore che riceva in dotazione un telefono cellulare ai sensi dell'art. 4 potrà farne uso solo per chiamate di servizio

2. La Giunta Comunale individua, all'inizio di ciascun esercizio finanziario e contestualmente all'adozione dello schema di Bilancio di Previsione, lo stanziamento complessivo da destinare al pagamento delle utenze di telefonia mobile assegnate agli Amministratori, nonché il limite annuale di spesa sostenibile per ciascuna categoria di utenza dandone comunicazione alla Commissione Bilancio in sede di presentazione del Bilancio Preventivo. L'Amministratore che nel corso dell'anno superasse tale limite sarà tenuto a coprire personalmente i costi eccedenti sino al termine dell'esercizio.

Art. 10 Spese di trasferta

1. Le spese di viaggio, vitto ed alloggio sostenute dal Sindaco, Vicesindaco, dagli Assessori, dal Presidente del Consiglio Comunale o dai Consiglieri appositamente delegati dal Sindaco in occasione di missioni per ragioni di mandato sia all'interno del territorio nazionale sia all'esterno sono sostenute dal Bilancio dell'Ente, ovvero rimborsate ai medesimi nei modi e nei limiti disciplinati dal presente articolo.

2. Le trasferte all'estero vanno espressamente approvate dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento, che specifichi puntualmente ragioni e scopi della missione.

3. In ogni caso, le missioni da parte degli Amministratori devono coinvolgere unicamente i soggetti strettamente indispensabili. E' escluso il pagamento delle spese di trasferta relative a soggetti diversi dagli Amministratori, ad eccezione di collaboratori o consulenti dell'Amministrazione e che la trasferta sia connessa con l'incarico ad essi attribuito e che il pagamento di tali spese sia espressamente previsto nel relativo contratto di incarico professionale.

4. Nel caso di trasferte in ambito provinciale, regionale e nazionale è prioritario l'utilizzo dell'autovettura comunale. Ove non sia disponibile sarà utilizzabile l'automezzo di proprietà, il servizio ferroviario, il mezzo aereo, con viaggio in economy class ove disponibile.

5. All'Amministratore che si rechi in trasferta utilizzando un automezzo di proprietà verrà rimborsata una somma pari al numero dei chilometri rilevabili da uno stradario moltiplicato per un quinto del prezzo della benzina o del gasolio. Il costo del carburante sarà determinato in base al costo medio mensile rilevabile dalle tabelle ACI in vigore al momento della missione.

6. Non sono rimborsabili le spese chilometriche per tragitti all'interno del territorio comunale dalla sede dell'Ente per le frazioni e dalla sede dell'Ente per Malpensa.
7. Per le trasferte all'estero nel caso si utilizzi il mezzo aereo, si farà uso del biglietto di economy class.
8. In ogni caso sono a carico dell'Ente le spese per i trasferimenti da e per la stazione e/o l'aeroporto nonché gli altri trasferimenti interni, utilizzando il servizio di taxi o il servizio di trasporto pubblico locale.
9. All'Amministratore in trasferta per più di una giornata spetta altresì il pernottamento in camera singola in Hotel di 2^a categoria o categoria equivalente in campo internazionale, nonché per le trasferte di durata superiore alle sei ore, il vitto nel limite di Euro 30,00 per pasto effettivamente consumato, in caso di trasferte in territorio nazionale, e per Euro 30,00 per pasto effettivamente consumato, in caso di trasferte all'estero. Tali somme sono aggiornate con deliberazione della Giunta Comunale ogni tre anni. L'eventuale spesa eccedente sarà sostenuta direttamente dal soggetto interessato.
10. Ove l'Amministratore abbia anticipato direttamente le spese durante la trasferta all'estero, il rimborso sarà effettuato in valuta italiana in base al tasso di cambio ufficiale in vigore nel giorno in cui la spesa è stata effettuata.
11. Per il rimborso di somme anticipate si fa comunque riferimento all'articolo 8.

Art. 11

Viaggi per accesso alla sede dell'Ente

1. Per gli Amministratori con domicilio abituale fuori dal territorio comunale le spese per partecipazioni di ognuna delle sedute degli organi di governo e sue articolazioni, nonché, riguardo la presenza presso gli uffici comunali, per i rimborsi chilometrici si applica quanto previsto dall'art. 10 comma 5 del presente regolamento.

Art. 12

Invio atti alla Corte dei Conti – prospetto annuale e pubblicazione sul sito

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 173 della Legge 266/2005 e ss.mm.ii. saranno trasmessi dal Responsabile del Servizio competente gli atti di impegno di spesa di rappresentanza superiori a 5.000,00 Euro, adottati nel corso di ogni mese.
2. Come previsto dall'art. 7 comma 2, del presente regolamento entro il 31 gennaio di ogni anno, il Responsabile del servizio competente, redige un prospetto in cui sono elencate tutte le spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio finanziario precedente. Tale prospetto deve essere trasmesso al Responsabile del servizio di ragioneria per essere allegato al Rendiconto della Gestione dell'anno cui si riferisce. Inoltre esso va pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune ed eventualmente anche sul notiziario comunale e va trasmesso alla Corte dei Conti entro dieci giorni dall'approvazione del Rendiconto a cura del servizio di ragioneria.

Art. 13

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente al primo giorno di ripubblicazione come previsto dall' art. 23 comma 4, dello Statuto Comunale.